



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 45

Data: 26/03/2025

Amministratori

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTISEI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTICINQUE dal Sindaco.

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE INERENTE DISPOSIZIONI PER TUTELARE LA SALUTE E LA VITA DI SINGOLI SOGGETTI AFFETTI DA "FAVISMO"

IL SINDACO

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Vista la nota p.e.c. del 12.02.2024 depositata in atti d'ufficio, a firma del Dirigente scolastico dell'I.C. Carano Mazzini di Gioia del Colle con cui si comunicava che un alunno frequentante la scuola secondaria del plesso "Carano" risulta affetto dalla malattia comunemente denominata "Favismo", diagnosi confermata da certificazione medica in possesso dell'Istituto scolastico;

Visto il parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Prot. 21563- P-16.07.2008) ripreso e confermato dal Ministero della Salute nel 2012, il quale afferma che *il favismo (caratterizzato da deficit dell'enzima G6Pd) può provocare crisi emolitiche collegate all'ingestione di sostanze presenti nelle fave, in particolare i beta-glucosidi della pirimidinavicina e convicina, presenti nei cotiledoni della fava e non nei fiori, che non sono volatili e che l'inalazione di polline nei campi di fave in fiore può provocare malessere nei soggetti esposti affetti da deficit di G6PD, ma non ci sono prove sufficienti a correlare l'inalazione di polline con lo scatenamento delle crisi emolitiche*, e che, pur non risultando al momento evidenze certe per poter correlare l'inalazione del polline con lo scatenarsi di crisi emolitiche, tuttavia l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

Richiamato il disposto normativo e giurisprudenziale legato all'art. 32 della Costituzione in base al quale il bene della salute va tutelato, non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo;

Ribadito che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

Considerato che il favismo è una malattia causata da deficit dell'enzima Glucosio- 6-FosfatoDeidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche, non solo per l'assunzione per via orale di fave, ma anche per l'inalazione di pollini delle stesse;

Rilevato, quindi, che la coltura di fave in prossimità dell'abitazione o dell'edificio scolastico frequentato dal soggetto possa costituire occasione di pericolo e di potenziale pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica potrebbe avere anche gravi conseguenze per la salute della persona;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, anche se, in questo caso, rivolta ad uno specifico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Ritenuto di dover intervenire in via d'urgenza, con il divieto della coltivazione di fave entro un raggio in linea d'aria, di mt. 200, dalla sede della struttura scolastica frequentata dal minore, Scuola Secondaria di I grado del plesso "Carano" in Via Giovanni XXIII 129 e per tutto il perimetro della stessa, così come delimitato nella mappa allegata alla presente ordinanza e facente parte integrante e sostanziale della medesima;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

Il divieto assoluto di coltivazione delle fave nei terreni adiacenti:

- **alla Scuola Secondaria di I grado "IC Carano - Mazzini" plesso Carano** ubicata in Gioia del Colle, alla Via Giovanni XXIII 129 **entro un raggio, in linea d'aria, di 200 metri** dall'Istituto Scolastico e per tutto il perimetro dello stesso, così come delimitato nella mappa allegata alla presente ordinanza e facente parte integrante e sostanziale della medesima;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- che il presente provvedimento diventerà immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle, dove rimarrà affisso per 60 giorni;
- che il presente provvedimento venga affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, in un raggio di 200 metri dal sito individuato;
- che la stessa venga trasmessa all'Azienda A.S.L. Puglia Servizio Igiene Pubblica e della Nutrizione – Dipartimento della Prevenzione, all'Istituto Scolastico IC Carano Mazzini e al Comando di Polizia Municipale di Gioia del Colle, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa;
- che copia degli atti e delle determinazioni tecniche, presupposti del presente provvedimento ed in esso citati, vengano depositati presso il Servizio Sociale del Comune di Gioia del Colle

RENDE NOTO

che la presente ordinanza può essere impugnata davanti al competente T.A.R. o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.



Via Giovanni Prati

Via Gottardo

Via Mergellina
Via Armando Diaz

Panificio La Maggiore
Pane Dop Di Altamura

ai sottani
I rivotati

Scuola Media
Statale "FP Losapio"

Living Cafe S.r.l

Piazza
Giardino
Botanico

La Cicerchia Ristorazione

Via Giacomo Argentò

Via Paolo Falcicchio

Hotel Residenza
Villa Duse
4.0 ★ (118)
Hotel a 3 stelle

Via Sandro Pertini

Via Don Lorenzo Milani

Via Tarantini

Via Papa Giovanni XIII

Via Federico II di Svevia

Eurospin

The Hills

200 m

Via Cicotomno

a grande casa di Puglia

Piazza Pinto

Piazza

Nar
Vito

Giura Car Se